

Giurisprudenza

Indeducibile l'assegno una tantum pattuito in una causa di divorzio

9 Dicembre 2019

Il legislatore limita la deducibilità al contributo periodico e non a quello corrisposto in unica soluzione, che definisce il rapporto senza ulteriori vincoli tra coniugi e ha una diversa funzione

assegno Legittimo il recupero a tassazione dell'assegno *una tantum* corrisposto dal contribuente alla moglie, a seguito di un accordo pattuito nella causa di separazione. La deducibilità è, infatti, circoscritta al solo assegno erogato periodicamente, ritenuto una forma di adempimento soggetta a variazioni temporali. Questo in sintesi il principio enunciato con la sentenza n. 29178 del 12 novembre 2019 della Cassazione in tema di oneri deducibili dal reddito delle persone fisiche.

La vicenda è originata da un avviso con cui l'ufficio aveva accertato il maggior reddito imponibile, derivante dal recupero a tassazione dell'assegno *una tantum* versato dal contribuente al coniuge a seguito di accordo stipulato in sede di separazione. Tale compenso per l'Agenzia è indeducibile, in base a quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera c) del Dpr n. 917/1986, in base al quale " *dal reddito di deducono se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, io seguenti oneri sostenuti dal contribuente:...c) gli assegni periodici corrisposti al coniuge...*".

Dopo il rigetto dell'appello, che aveva accolto la posizione del contribuente, l'Agenzia propone ricorso in Cassazione, sulla base di due motivi: denuncia, in primo luogo, l'omessa motivazione da parte della Ctr su un fatto decisivo e cioè sull'esistenza di un giudicato interno che avrebbe qualificato l'assegno in questione come assistenziale e alimentare (e quindi deducibile ai sensi dell'articolo 10, comma 1 lettera c) del Dpr n. 917/1986) e che non era stato contestato dalla

stessa Agenzia in appello.

Con una seconda motivazione l'Agenzia denuncia:

- la violazione dell'articolo 2909 del codice civile, per avere i giudici di secondo grado erroneamente affermato l'esistenza del predetto giudicato interno
- la violazione dell'articolo 10, comma 1, lettera c) Dpr n. 917/1986, per avere sempre i giudici di secondo grado erroneamente ritenuto deducibile l'assegno pagato *una tantum*, quindi privo del requisito di periodicità.

La Corte di cassazione accoglie congiuntamente i due motivi.

In primo luogo esclude che l'Agenzia non abbia contestato la qualificazione dell'assegno. Tale contestazione, infatti, emerge dalla stessa sentenza impugnata, oltre che dalle controdeduzioni rese proprio dall'Agenzia nel corso dei procedimenti. In secondo luogo, la Cassazione evidenzia che lo stesso contribuente ha più volte sostenuto chiaramente che l'assegno è stato corrisposto *una tantum* a seguito di un accordo tra i coniugi, circostanza che leva qualunque dubbio sulla periodicità dell'emolumento.

La Suprema corte, inoltre, ricorda numerose pronunce in tema di deducibilità dell'assegno periodico, ai fini Irpef, a seguito di divorzio, evidenziando che il diverso trattamento è giustificato dal fatto che l'assegno *una tantum* definisce ogni rapporto senza ulteriori vincoli per il coniuge, mentre la periodicità degli emolumenti è soggetta a variazioni nel tempo di cui il legislatore ha tenuto conto (sul tema vedi Cassazione, sentenze n. 16462/2002 e n. 23659/2006, Corte costituzionale, sentenza n. 113/2007).

Inoltre, si ricorda che anche la Corte costituzionale ha più volte ribadito che la deducibilità dell'assegno periodico in quanto norma agevolativa non è suscettibile di estensione e ha natura e finalità diverse rispetto alla corresponsione *una tantum* (vedi ordinanze n. 383/2001 e n. 113/2007).

I giudici di legittimità, dunque, con la pronuncia in esame cassano la sentenza impugnata e rigettano il ricorso del contribuente.

di

Patrizia De Juliis

